



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2020, proposto da Maria Fontana Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Tommaso Gioia, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Claudio Santoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mucci, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale dell'Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale presso la Corte D'Appello di Bari MOD. N. 283 AR-Puglia del 29 ottobre del 2020 nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto (pag. 99 della scansione);

b) del verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267-AR-PUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al Candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto (pag. 23);

c) dei verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non sono stati attribuiti alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;

d) dei sottostanti e connessi prospetti "voti di preferenza per i candidati alla Carica di Consigliere Regionale" dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti voti:

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;

e) nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche di estremi ignoti (a tal uopo si allegano tutti i verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e prospetti "voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale");

nonché per la correzione del risultato elettorale rinveniente dall'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui sono stati attribuiti alla sig.ra Maria Fontana Passaro i minori voti di preferenza ed i maggiori voti di preferenza nei confronti del sig. Tommaso Gioia e il conseguente posizionamento come primo dei non eletti in favore del controinteressato;

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Tommaso Gioia il 18.3.2021:

- del verbale dell'Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale presso la Corte d'Appello di Bari MOD. N. 283 -AR- Puglia del 29 ottobre 2020 nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto;

- del verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267 -AR-

PUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto;

- dei verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non sono stati attribuiti alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;

- dei sottostanti e connessi prospetti "voti di preferenza per i candidati alla Carica di Consigliere Regionale" dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti voti:

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche di estremi ignoti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Tommaso Gioia;

Visto il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di Claudio Santoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'odierna ricorrente Maria Fontana Passaro partecipava, in qualità di candidata alla carica di consigliere per la Regione Puglia, alla competizione elettorale per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale tenutasi nella Regione Puglia in data 20-21 settembre 2020.

Al termine delle operazioni di spoglio relative alla tornata elettorale, e dopo aver avuto accesso a tutti i verbali di ogni sezione elettorale di Brindisi e ai verbali delle operazioni di scrutinio redatti dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Brindisi, la ricorrente apprendeva di aver ottenuto complessivamente n. 1873 voti di preferenza da parte dell'elettorato come risultante dalla somma dei voti riportati nei verbali delle singole sezioni.

In virtù di tale risultato la sig.ra Maria Fontana Passaro si era posizionata al terzo posto della lista n. 8 avente contrassegno "Con Emiliano" immediatamente dopo il candidato Tommaso Gioia (con 2.003 preferenze) e subito prima dei candidati Aurora Grassi (con 1.232 preferenze) e Conte Domenico (con 1.003 preferenze).

Il primo della lista il Sig. Leoci Alessandro Antonio veniva proclamato consigliere

regionale.

Pertanto, la ricorrente ad oggi occupa la posizione di seconda dei non eletti.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la istante Maria Fondana Passaro contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo un unico motivo di gravame così riassumibile:

- errata e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 d.p.r. n. 570/1960; errore materiale; eccesso di potere per incongruità, falsa rappresentazione della realtà, difetto d'istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà: l'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Brindisi avrebbe commesso un macroscopico errore di trascrizione nel riportare le preferenze espresse dall'elettorato nei confronti del candidato Tommaso Gioia, con la conseguenza che al controinteressato sarebbero stati attribuiti illegittimamente ben 140 voti in più rispetto alle preferenze effettivamente espresse dall'elettorato.

2. - Si costituivano la Regione Puglia e il controinteressato Tommaso Gioia, resistendo al gravame.

3. - Interveniva *ad opponendum* Claudio Santoro.

4. - Il Gioia proponeva ricorso incidentale "per mero tuziorismo difensivo" (v. pag. 3 del ricorso incidentale) e quindi in via chiaramente subordinata (e cioè in ipotesi di accoglimento del ricorso principale) al fine di vedersi attribuiti un numero corretto di voti, posto che i voti assegnati allo stesso sarebbero risultati - a suo dire - inferiori al numero dei voti enunciati in suo favore dal Presidente durante lo spoglio nelle sezioni dei Comuni interessati.

5. - Con ordinanza n. 263 del 9.2.2021 questo TAR autorizzava la ricorrente a ripetere la notifica al controinteressato sig. Tommaso Di Gioia, nei termini di cui in motivazione e disponeva incumbenti istruttori con la seguente motivazione:

«... Rilevato che la precedente notifica a mezzo posta diretta al controinteressato sig. Tommaso Di Gioia, tramite consegna agli ufficiali giudiziari, sembra essersi conclusa con una dichiarazione di irreperibilità ma senza che la procedura sia stata completata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c.;

Ritenuto pertanto, a garanzia del contraddittorio, di autorizzare la ricorrente a ripetere la notifica, assicurandosi che, in caso di conferma dell'irreperibilità, venga portata a compimento la suddetta procedura, disponendo che ne sia tempestivamente depositata prova in giudizio a cura della ricorrente stessa;

Ritenuto, altresì, di disporre verifica onde accertare - in contraddittorio con le parti - gli errori di trascrizione che avrebbero inciso sul calcolo delle preferenze spettanti -rispettivamente - alla ricorrente e al controinteressato, entrambi candidati alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia nella lista denominata "Con Emiliano" nella circoscrizione di Brindisi, alterando - in tesi - le rispettive posizioni in graduatoria;

Ritenuto di nominare all'uopo verificatore il Prefetto di Brindisi o funzionario da lui delegato, già incaricato nel parallelo giudizio n. 1385/2020 promosso dall'odierno controinteressato, assegnando un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza unitamente alla prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al controinteressato stesso;

Ritenuto, infine, di fissare per il prosieguo l'udienza dell'8 luglio 2021; ...».

6. - Con ordinanza n. 438 del 10.3.2021 veniva disposta la sostituzione del verificatore con il Prefetto di Bari.

7. - Infine, con ordinanza n. 659 del 14.4.2021 questo Tribunale così disponeva:

«... Considerato che:

-con ordinanza istruttoria n. 263/2021, la Sezione ha disposto verifica onde accertare - in contraddittorio con le parti - gli errori di trascrizione che avrebbero inciso sul calcolo delle preferenze spettanti - rispettivamente - alla ricorrente e al controinteressato, entrambi candidati alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia nella lista denominata "Con Emiliano" nella circoscrizione

di Brindisi, alterando -in tesi- le rispettive posizioni in graduatoria, dandone incarico al Prefetto di Brindisi con facoltà di delega;

-con successiva ordinanza istruttoria n. 438/2021, si è poi preceduto alla sostituzione del verificatore -su istanza di quest'ultimo- nominando in sua vece il Prefetto di Bari, in ragione del fatto che tutto il materiale da sottoporre a verifica -costituito dalle schede votate e dai verbali di sezione- sarebbe stato reperibile presso la sede di Bari della Regione Puglia;

-il Prefetto di Bari tuttavia, come sopra nominato, ha rappresentato -con nota depositata il 25 marzo 2021- *“che la parte più rilevante della documentazione di che trattasi (i n. 750 plichi) è custodita in Noci, presso l'archivio affidato alla società Omnia Service”*, facendone discendere una richiesta di *“...disporre in ordine alla consegna del sopra indicato materiale elettorale da parte della Regione, responsabile della custodia e parte resistente nei giudizi in parola”*, segnalando *“... la necessità che i plichi, vengano consegnati dalla Regione, debitamente sigillati, per essere poi aperti in contraddittorio con le parti, secondo una programmazione concordata in ragione dell'andamento dell'attività istruttoria”*;

Ritenuto di disporre che l'Amministrazione regionale -anche attraverso la società Omnia service- metta a disposizione della Prefettura di Bari per la verifica adeguato ambiente in prossimità del deposito suddetto e che, in mancanza, sia l'Ente regionale -a propria cura e spese- a provvedere al trasferimento e alla consegna dei plichi presso la sede della Prefettura stessa nonché, al termine della verifica, a prelevarli e ritraslocarli;

Ritenuto di fissare: a) a carico della Regione un termine di 15 (quindici) giorni, a far data dalla comunicazione della presente ordinanza, al fine di reperire *in loco* uno spazio adeguato all'espletamento delle operazioni di verifica comunicandolo -nello stesso termine- alla Prefettura o, in mancanza, per trasferire senza indugio l'intero materiale presso la Prefettura di Bari; b) un termine di 50 (cinquanta) giorni dallo spirare del termine precedente, a carico del Prefetto di Bari

per il completamento delle operazioni di verifica, ampliando la facoltà di delega già riconosciuta in sede di nomina a più di un soggetto, onde garantire l'accelerazione delle operazioni di verifica; ...».

8. - In data 25.6.2021 il verificatore incaricato depositava la relazione tecnica.

9. - Le parti depositavano memorie in vista della pubblica udienza del 30 novembre 2021.

10. - All'esito della discussione veniva depositato il dispositivo di sentenza in data 1° dicembre 2021.

11. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo debba essere respinto in quanto infondato, con conseguenziale declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia.

Invero, non resta a questo Collegio che confermare gli esiti della verifica (depositata in data 25.6.2021) che attribuiscono un totale di 2005 voti al Gioia e 1878 voti alla Passaro, con la conseguenza che la stessa istante non avrebbe mai potuto conseguire in ogni caso un esito elettorale a sé positivo.

12. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e, per l'effetto, la declaratoria d'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorso incidentale proposto in via meramente subordinata da Tommaso Gioia (dato il carattere di accessorietà proprio dello stesso desumibile dall'art. 42 cod. proc. amm. [cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18.1.2016, n. 162]).

13. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

14. - Il Collegio pone a carico della ricorrente il pagamento del compenso complessivamente spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) respinge il ricorso principale;
- 2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia.

Spese compensate.

Pone a carico della ricorrente il pagamento del compenso complessivamente spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO